

Oggetto: chiarimenti albo C.T.U. – Riforma c.d. Cartabia.

Si ritiene opportuno chiarire le novità apportate dal D.M. n. 109/2023, attuativo della c.d. Riforma Cartabia, in merito:

1. All'iscrizione *ex novo* dei professionisti interessati nell'albo dei C.T.U.
2. Alla permanenza dei professionisti già iscritti alla data della sua entrata in vigore (26 agosto 2023).

- 1. -

Per le **iscrizioni ex novo** e per tutte le domande già presentate, ma non ancora sottoposte al vaglio del comitato alla data del 26 agosto 2023, sarà necessario soddisfare i nuovi requisiti:

- 1) iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali, o nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della L. n. 4/2013, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
- 2) essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dai rispettivi ordini, collegi, ruoli o associazioni (con indicazione specifica del numero di crediti conseguiti), e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- 3) avere una condotta morale specchiata;
- 4) essere dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse, requisito sussistente quando l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in materia continuativa ed effettiva;
- 5) in mancanza della competenza di cui al punto 4), si richiede il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
 - a. adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno 5 anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
 - b. adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
 - c. certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Il possesso di specifici percorsi formativi, volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico, NON è un requisito necessario ai fini dell'iscrizione, ma un'allegazione eventuale da presentare a corredo della domanda. Si lascia, quindi, nella facoltà dell'aspirante decidere di conseguire o meno tale titolo.

- 2. -

I **professionisti già iscritti** mantengono l'iscrizione senza ulteriori adempimenti a loro carico. Solo in occasione delle future revisioni dell'albo, tutti gli iscritti saranno chiamati ad attestare di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dai rispettivi ordini, collegi, ruoli o associazioni (con indicazione specifica del numero di crediti conseguiti), e con gli obblighi contributivi e previdenziali.